CAMERA DEI DEPUTATI N. 3803

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERGAMO

Norme a tutela del patrimonio storico, artistico, culturale e archeologico del comune di Scalea

Presentata il 3 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il comune di Scalea si trova nell'alto tirreno della provincia di Cosenza, in un'area denominata « Riviera dei Cedri ». In questo territorio, il ritrovamento di manufatti di pietra e ossa dell'uomo troglodita, ha dimostrato la presenza dell'uomo preistorico: numerose altre testimonianze delle antiche origini provengono dai reperti dell'età del ferro e dell'epoca enotrico-ellenista, oltre a quelli dell'epoca romana.

Dalla antica *Laos,* città della Magna Grecia, discese la città di *Lavinium Brutiorum,* la cui distruzione fu attribuita ai vandali, durante le varie lotte con alterne vicende di dominio. Gli invasori (Bizantini, Longobardi), costruirono sul punto più alto una rocca che successivamente i Normanni ampliarono trasformandola in castello.

Nelle epoche successive Scalea fu sveva, angioina, aragonese e spagnola e divenne feudo molto importante anche per impegni culturali da parte dei monaci basiliani, benedettini e francesi.

La città, nell'epoca normanna, appartenne a Roberto il Guiscardo e a suo figlio Roberto detto « Scalone ». Scalea fu poi feudo di Riccardo di Loira e di numerose famiglie, fra cui i Sanseverino, Pascale, Milano, Sanseverino conte di Capaccio, e poi delle famiglie Caracciolo, Spinelli, Lanza Branciforte.

Tante sono le vicende storiche della città di Scalea: durante il Risorgimento fu perfino proclamata Repubblica.

La città è ricca di opere di enorme interesse storico-artistico-architettonico: il Palazzo dei Principi fu costruito nella seconda metà del XIII secolo dalla nobile famiglia Romano e vi sono alcune testimonianze architettoniche non trascurabili; il palazzetto normanno del XII secolo era probabilmente la sede di corepiscopi ed anche del primitivo ospedale retto dai be-

nedettini durante le crociate; la Torre Cilindrica di stile aragonese risale al XV secolo; nella Chiesa di S. Maria d'Episcopio, del XII secolo, vi è un finestrone absidale arabo-normanno e vi sono conservate preziose tele, affreschi, sculture lignee e marmoree. La Chiesa di S. Nicola in Plateis, del XIV secolo, fu eretta sulla primitiva Chiesa, che oggi funge da cripta e che risale al XII secolo. La cripta è di stile protoromanico con volta a crociera poggiante su pilastri a colonne provenienti forse da un tempio pagano della zona. Nella cripta vi sono degli stupendi affreschi del settecento e la tomba del filosofo Gregorio Caloprese. Il monumento più importante custodito nel tempio è rappresentato dal sepolcro gotico del XIV secolo, dove giacciono le spoglie dell'ammiraglio angioino Ademaro Romano.

Alcuni ruderi della Grancia e del Convento Francescano sono del XIII secolo; la chiesetta di S. Cataldo appartiene al XIV secolo.

La Torre Talao fu costruita nel XVI secolo da Carlo V e faceva parte del sistema difensivo di tutto il Regno di Napoli. Un tempo era un'isola e nelle grotte, nel corso degli scavi del 1914 e 1932, fu rinvenuta una stazione preistorica con selci scheggiate riferibili all'industria paleolitica di tipo « Musteriano » e resti di fauna pleistocenica di tipo caldo. Si trovarono anche dei resti di mura romane.

A Scalea vi furono momenti esaltanti di grande attivismo ed entusiasmo culturale. La scuola di Gregorio Caloprese, coadiuvato da Gianvincenzo Gravina, alla quale si formarono Metastasio e il Principe Spinelli, è forse il fatto più rilevante del passaggio dal Seicento al secolo dei lumi.

Tutto questo immenso patrimonio, concentrato in uno stupendo contesto naturale sia per la bellezza del mare e della scogliera prospiciente, che per la salubrità climatica, ha bisogno di un intervento affinché possa essere conservato per consegnarlo adeguatamente alle future generazioni.

È necessario un impegno sotto forma di contributo straordinario per Scalea finalizzato a salvaguardare i suoi tesori.

A tal fine, l'articolo 1 della presente proposta di legge qualifica gli interventi di recupero del patrimonio artistico culturale di Scalea come obiettivo essenziale dello Stato (comma 1) e, in relazione a ciò, prevede l'istituzione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un'apposita commissione di esperti.

L'articolo 2 esplicita le funzioni della commissione. In particolare, è affidato alla commissione il compito di esaminare ed approvare il piano esecutivo degli interventi da compiere (comma 1). Sono altresì previste forme di informazione (comma 3). Il comma 4 dello stesso articolo fissa il termine di durata della commissione.

L'articolo 3 dispone la spesa occorrente per il triennio 1997-1999.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Commissione di coordinamento per il recupero e la salvaguardia del borgo antico di Scalea).

1. Gli interventi di recupero e salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale e archeologico di Scalea costituiscono obiettivo essenziale dello Stato.

2. In relazione agli interventi di cui al comma 1, è istituita, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione di coordinamento, composta da undici esperti, individuati tra soggetti di alta qualificazione scientifica. Alla nomina della commissione si provvede con decreto del presidente della giunta della regione Calabria, sentiti la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, il comune di Scalea e la provincia di Cosenza.

3. La commissione, nella prima seduta, elegge nel proprio seno il suo presidente.

ART. 2.

(Procedure).

1. Le proposte degli interventi, presentate dagli enti locali interessati e dalle competenti soprintendenze, sono esaminate dalla commissione di cui all'articolo 1, che approva il piano delle iniziative da realizzare.

2. Per l'attuazione degli interventi, approvati con il piano di cui al comma 1, non sono necessari, in deroga alla normativa urbanistica vigente, ulteriori pareri, autorizzazioni o concessioni.

3. Ogni sei mesi la commissione presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni culturali e ambientali, che ne cura la trasmissione ai due rami del Parlamento.

4. La commissione di cui all'articolo 1 resta in carica per il triennio 1997-1999.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per il triennio 1997-1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL13-3803
Lire 500